



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874110

## ORDINANZA N° 322

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

#### IL SINDACO

**VISTA** la legge n. 267/2000;

**VISTE** le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** la circolare del ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, avente ad oggetto "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti", nella quale, tra le altre cose, si richiama l'attenzione sulla necessità di implementare l'attività di sensibilizzazione della popolazione, fornendo una corretta informazione sull'importanza di adottare corrette misure di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che detta misure urgenti per il contrasto e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che estende le misure di contenimento di cui al precedente Decreto, su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che estende le misure e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale, fino al 13 novembre 2020;

**VISTE** le nuove disposizioni emanate dal Ministero della Salute in data 12/10/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 1 del 27 febbraio 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 3 del 8 marzo 2020 "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 4 del 10 marzo 2020 "*Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 7 del 14 marzo 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 60 del 12 agosto 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. In materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*";

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 314 del 13.10.2020 con la quale si è disposta la chiusura della classe 3<sup>a</sup> sez. C con il relativo isolamento fiduciario domiciliare degli alunni e del relativo personale docente e non;

**DATO ATTO** che ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza della Regione Calabria n.3 del 08.03.2020, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;

**RITENUTO** necessario ricorrere alla chiusura immediata delle attività didattiche dell'istituto scuola secondaria di 1° grado "Padre Giuseppe Puglisi", frazione Marina di Belvedere M.mo, a causa di ulteriori positività da Covid-19 riscontrate, tramite tamponi antigenici test rapido;

**ATTESO** quindi di non poter arginare la diffusione del virus senza drastiche misure di contenimento anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche;

**RITENUTO** quindi di dover sottoporre in isolamento fiduciario domiciliare tutti gli alunni ed il personale scolastico docente e non, che abbiano avuto contatti con le positività suddette;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l’art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio Comunale;

**RITENUTO** che allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l’applicazione delle seguenti misure:

- mantenimento dello stato di isolamento dall’ultima esposizione;
- divieto di contatto sociale;
- divieto di spostamenti e viaggi;
- obblighi di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;

**RAVVISATA** l’esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente “in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

### **ORDINA**

La chiusura immediata dell’Istituto Scuola Secondaria di 1° grado “Padre Giuseppe Puglisi”, frazione Marina di Belvedere M.mo, per la durata di giorni dieci (10) a partire dal giorno 16.10.2020, con isolamento fiduciario domiciliare per tutti gli alunni delle classi 1^a sez. B, 3^a sez. B e 3^a sez. C, nonché il corpo docente e non relativo alle suddette classi.

Si precisa che i soggetti sottoposti ad isolamento saranno monitorati dall’Asp di Cosenza mediante tamponi molecolari.

Con le seguenti modalità:

- Mantenimento dello stato di isolamento dall’ultima esposizione;
- Divieto di contatto sociale;
- Divieto di spostamenti e viaggi;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;

Al Comando Polizia Locale – sede, e a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

Avverte che non ottemperando a quanto sopra ordinato, si provvederà a norma di legge, senza pregiudizio dell’azione penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria ai sensi della legge n° 1034 del 06/12/1971.

Dispone che copia della presente venga notificata alla Dirigente dell’Istituto comprensivo e trasmessa per quanto di propria competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale sede, alla Prefettura di Cosenza, all’Assessore all’Igiene sede, al Responsabile dell’A.S.P. di Cosenza- Dipartimento di Prevenzione.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Belvedere Marittimo, li 15/10/2020.

**IL SINDACO**  
(Dott. Vincenzo CASCINI)

